

(N. 284)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BERTONE, MIANA, POLLIDORO, URBANI, BACICCHI, BONAZZI, LIBERTINI, MERZARIO, MILANI Giorgio, MODICA, POLLASTRELLI, ANGELIN, BONDI, FELICETTI, FRAGASSI, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria e CANETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 SETTEMBRE 1979

Facilitazioni a favore dell'uso di energia solare e di altre fonti rinnovabili e della conservazione dell'energia

ONOREVOLI SENATORI. — La domanda energetica è dominata da tre settori che hanno peso qualitativamente confrontabile: quello industriale, quello domestico e quello dei trasporti. Accanto a questi settori dovrebbe esserci il settore agricolo, ma esso contribuisce poco al nostro consumo energetico a causa del suo sottosviluppo (negli USA la agricoltura assorbe circa il 15 per cento del consumo energetico totale).

Data l'estrema differenziazione tra bisogni di questi settori e la differenziazione delle tecnologie connesse con l'utilizzazione dell'energia, non esiste a tutt'oggi alcuna fonte primaria in grado di porsi come unica fonte capace di risolvere il problema energetico: « il presentare in tale veste (sia pure in prospettiva) l'energia nucleare è frutto della distorta identificazione tra problema energetico e problema elettrico » (Vittorio Silvestrini in « L'energia del futuro », Istituto Gramsci).

Anche per questo la parte politica cui appartengono i firmatari di questo disegno di legge si è sempre battuta per la massima differenziazione delle fonti energetiche.

Non si tratta soltanto di un problema di indipendenza nazionale, nel duplice senso di evitare che il nostro Paese dipenda per la soddisfazione del proprio fabbisogno energetico da una sola fonte, da esso non controllata, e di ridurre il rapporto tra importazioni e crescita del reddito nazionale (questo rapporto è in Italia superiore a 2, il che significa che per ogni punto di aumento del reddito le importazioni aumentano di più di 2 punti); non si tratta neppure solo del problema ecologico, che pure va assumendo fortunatamente crescente importanza nella coscienza delle masse le quali hanno imparato che il conto costi-benefici di un chilowattora prodotto da una specifica fonte deve anche includere la voce « sicurezza » e la voce « tutela dell'ambiente ». Si tratta anche della as-

soluta necessità — per evitare un gigantesco spreco di risorse a fronte del quale è veramente difficile chiedere sacrifici alle grandi masse popolari — di avvicinare tra loro la curva della domanda di energia e la curva dell'offerta di energia.

Poichè quest'ultimo aspetto è sempre stato taciuto nelle relazioni ufficiali, converrà brevemente richiamare l'attenzione su di esso.

Secondo le risultanze di una ricerca condotta in Italia dall'ENI gli usi termici a bassa temperatura (sia per uso industriale che domestico) rappresentano il 31,7 per cento della complessiva domanda di energia. Gli usi elettrici obbligati rappresentano il 10,5 per cento e gli usi termici ad alta temperatura il 26,1 per cento.

Una precedente inchiesta condotta in Svizzera (ricerca Maistre) dava la seguente disaggregazione della domanda: il 20 per cento dell'energia viene chiesta per temperature uguali o superiori ai 1.000 gradi; il 10 per cento per ottenere temperature sui 500 gradi; il 25 per cento per ottenere temperature sui 250 gradi e il 45 per cento per ottenere temperature inferiori ai 100 gradi.

A questa domanda l'offerta risponde con le seguenti disaggregazioni: circa l'85 per cento di energia viene offerta per un uso potenziale a 1.000 o più gradi di temperatura; il 5 per cento per un uso potenziale a 750 gradi, un altro 5 per cento per un uso potenziale a 500 gradi e una quantità non registrabile per un uso a 100 gradi.

Il risultato è che l'Europa importa enormi quantità di petrolio da bruciare per fornire a 1.000 gradi ciò che poi deve essere riportato a 100.

È anche alla luce della presa di coscienza di questo spreco che è andata via via assumendo attualità, nel corso degli ultimi due anni, la fonte solare.

L'energia solare è infatti ormai in grado di giocare un ruolo immediato e di rilievo per coprire i fabbisogni di basse e medie temperature e dunque, in primo luogo, nei settori domestico e agricolo per quanto riguarda il riscaldamento dell'acqua e può avere già importanti applicazioni industriali (pre-riscaldamento di acqua). D'altra parte quelli

che sembravano tempi particolarmente lunghi per la conversione di energia solare in energia elettrica vanno rapidamente accorciandosi soprattutto se si guarda ad impianti che non richiedono grandissima potenza.

Secondo uno studio presentato al convegno indetto dal comune di Roma e dalla Regione Lazio nel gennaio 1978, dal professor Francesco Reale, responsabile del sub-progetto finalizzato « Energia solare » del CNR, la valutazione delle potenzialità di sostituzione dell'energia convenzionale con energia solare in Italia nel prossimo decennio, in presenza di una debole incentivazione, sono le seguenti: agricoltura 5 per cento; industria agro-alimentare 30 per cento; servizi pubblici (esclusi trasporti) 10 per cento; usi domestici 10 per cento. Già questa sostituzione, più o meno spontanea, porterebbe ad un risparmio di energia convenzionale del 4,3 per cento e di importazioni per energia del 4,9 per cento.

Qualora si facesse una politica sistematica di incentivazione e di diffusione, le potenzialità di sostituzione diventerebbero le seguenti: agricoltura 50 per cento; industria agro-alimentare 60 per cento; servizi pubblici (esclusi trasporti) 20 per cento; usi domestici 30 per cento. Ciò porterebbe ad un risparmio di energia prodotta con altre fonti del 12,8 per cento e ad un risparmio di importazioni per energia del 14,6 per cento.

Per apprezzare il 12,8 per cento di risparmio di energia prodotta da altre fonti si tenga presente, come lo stesso professor Reale ricorda, che un 10 per cento fornito da energia solare corrisponde alla produzione energetica di 16 centrali elettronucleari da 1.000 megawatt e cioè ad una produzione energetica di molto superiore a quella che il Parlamento ha autorizzato venga prodotta con centrali elettronucleari. Ciò si dice non per eleggere l'energia solare a unica nuova fonte energetica, ma per sottolineare quanto essa può dare oggi pur nella sua « complementarità » ad altre fonti.

Il fatto è che per quanto riguarda l'energia solare non ci sono più grandi difficoltà tecnologiche da superare, soprattutto nel campo delle basse e medie temperature, ma c'è piuttosto da vincere una inerzia che è in

gran parte degli enti pubblici, ma è anche, in assenza di una azione programmata di promozione e di assistenza, inerzia del committente.

Per vincere questa inerzia occorre muoversi su vari terreni.

Il primo tra essi è quello legislativo. Occorre infatti che una adeguata normativa e una opportuna incentivazione della domanda creino al più presto un mercato di collettori solari, determinando quella sollecitazione dell'offerta e quella della caduta di costi che è già stata determinata in altri paesi, e in primo luogo negli Stati Uniti, da commesse in vari settori.

Per quanto riguarda i costi, le ricerche condotte negli Stati Uniti (e richiamate nella relazione di G. Campos Venuti, S. Frullani, E. Tabet, P. Vecchia al citato convegno indetto dal comune di Roma) dimostrano che si avrebbe una riduzione dei costi di produzione dal 10 al 30 per cento qualora raddoppiasse la quantità prodotta. Nel caso che la domanda salisse fino a rendere conveniente una automazione dei processi e nuove tecniche di produzione si può avere una riduzione dei costi fino a 10 volte. Ciò vale per centrali elettriche alimentate da energia solare tuttora non competitive (il costo di un watt è oggi di 15 dollari contro un costo complessivo di 0,5 dollari, ma per le centrali fotovoltaiche l'Erda — Energy Research and Development Administration — prevede per il 1985 un costo di primo impianto dell'ordine di 0,5 dollari per watt installato) ma per le quali non si deve tralasciare mai nella valutazione dei costi il dato della pulizia e della sicurezza (« l'energia solare è prodotta a 150 milioni di chilometri di distanza; i rifiuti del processo restano sul sole ») e il dato della flessibilità legato al loro carattere modulare. Per quanto riguarda le basse e medie temperature necessarie per usi civili e agricoli, l'energia solare è già competitiva e si tratta solo di promuovere al massimo l'utilizzazione.

È in questa direzione che si muove il presente disegno di legge che riprende e sviluppa analogo progetto di legge presentato nella passata legislatura, assicurando l'utente di impianti solari contro la prospettiva di

defatiganti pratiche burocratiche (in presenza delle quali opterebbe subito per servizi esclusivamente dell'energia fornita dall'Enel anche per soddisfare i bisogni più semplici di riscaldamento dell'acqua), concedendogli facilitazioni fiscali e sottraendo le piccole centraline alimentate da fonti rinnovabili al monopolio Enel, cui è giusto muovere severe critiche per il ritardo con cui si è mosso nel campo dell'energia solare, ma al quale non è possibile neppure chiedere un diretto impegno in centrali di piccole dimensioni e di portata limitata ad un consorzio di cooperative di abitazione (le piccole centrali idroelettriche abbandonate sono circa quattrocento).

A fianco di una rete primaria pubblica verrebbe in tal modo a costituirsi un sistema secondario privato ma senza fini di lucro sul mercato.

I presentatori sanno che non è con una legge e neppure con incentivi ad una domanda qualificata che il problema può essere risolto.

Esiste tutto il problema della produzione e dell'offerta: ma per questo sembra giusto rinviare ai programmi di settore previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, per evitare di ricadere nella moltiplicazione di leggi particolari di incentivazione.

Per quanto riguarda gli interventi previsti nella legge 12 agosto 1977, n. 675, relativi alla ricerca, non solo andrà data priorità all'energia solare ma dovranno essere agevolate al massimo le ricerche avviate per sviluppare la tecnologia del silicio e degli altri materiali utili per il processo fotovoltaico al fine di determinare un crollo nel costo di produzione delle celle, sia in termini di energia necessaria sia in termini di complessivo costo di produzione.

Esiste poi il problema della gestione e in primo luogo tutto il problema delle strutture di programmazione e di finanziamento della ricerca. Questo problema investe il nodo dei comportamenti e delle scelte del CNR e dell'Enel.

Esiste ancora il problema dell'impegno e della mobilitazione di centinaia e migliaia di cooperative, di comuni (molto importanti sono l'impegno del comune di Roma e i risul-

tati positivi delle prime realizzazioni), di regioni che hanno competenza primaria in agricoltura e che possono arricchire fortemente il ventaglio degli incentivi regolando opportunamente e articolando gli oneri di concessione previsti dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Un deciso intervento sul piano legislativo può tuttavia concorrere a mettere in moto una serie di iniziative e a orientare in modo nuovo i comportamenti dell'amministrazione pubblica e degli organi decentrati, a favore di fonti rinnovabili e pulite.

È in questo spirito che vi viene sottoposto il presente disegno di legge.

Non sembra necessario illustrare i vari articoli strettamente legati tra loro e tutti aperti al confronto con altre proposte che si propongono analoghi risultati. Le proposte qui avanzate, del resto, hanno tenuto conto dei risultati di dibattiti e convegni succedutisi in questi ultimi mesi: tra essi segnaliamo il convegno su « L'energia del futuro » tenutosi a Roma il 9-10 luglio 1977 per iniziativa dell'Istituto Gramsci e della « Commissione programmazione economica e riforme » della direzione del PCI; il citato convegno organizzato il 27 gennaio 1978 dal comune di Roma e dalla Regione Lazio sul « Ruolo degli enti locali nella diffusione delle applicazioni delle tecnologie solari »; il convegno organizzato nel corso dello stesso mese dalla Casa di risparmio di Torino con particolare riguardo alle « Condizioni tecniche di impiego di collettori solari nell'edilizia residenziale ». Si è anche tenuto conto dei risultati della Photovoltaic Solar Energy Conference (Lussemburgo 27-30 settembre 1977) e del Solar Energy Symposium of the Federal Trade Commission.

Le proposte hanno anche tenuto conto di preziose esperienze già fatte in Italia soprattutto per iniziativa delle regioni, degli enti locali, del movimento cooperativo. Alcune regioni, come la Toscana, in sede di applicazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10, hanno già dato facilitazioni alle costruzioni edilizie che utilizzano energia solare. Iniziative legislative sono in corso nelle regioni Sicilia, Friuli, Lazio, Umbria e nella provincia di Trento. Complessi edilizi solarizzati per ri-

scaldamento e/o produzione di acqua calda sono in fase di progettazione o realizzazione per iniziativa della Associazione nazionale cooperative di produzione e lavoro a Crotona, Roma, Taranto, Catania, Perugia. In Umbria si stanno sperimentando in agricoltura tecniche che vanno ben oltre il riscaldamento di acqua calda per serre o per stalle.

Ciò che manca a questa ricchezza di iniziative è tuttavia un quadro di riferimento generale. Ed è questo quadro che si vuole concorrere a dare con il seguente disegno di legge.

Si segnala il carattere innovativo dell'articolo 4. Con esso si intende impedire che l'attesa di regolamenti di applicazione della legge ne blocchi di fatto ogni applicazione. È indubbio che talune norme della legge esigono non solo regolamenti, ma appositi organismi. Ciò è per esempio necessario per assicurare la omologazione degli impianti solari. Ma per non dare armi a tutte le forze nucleariste e petrolifere, interessate al sabotaggio della legge, si sono ipotizzati due momenti: la legge entra immediatamente in vigore non solo in via di diritto ma di fatto con tutti gli incentivi previsti. Quando i Ministeri avranno provveduto ad avviare concretamente i procedimenti di omologazione allora gli incentivi saranno subordinati alla corrispondenza degli impianti alle norme stabilite.

I firmatari del disegno di legge hanno già detto del carattere « aperto » della loro iniziativa. Essa mira soprattutto ad uscire dai discorsi e dai propositi generici e a coagulare in precise direttive e norme tutto ciò che è stato finora solo invocato o auspicato.

Chiedono ai colleghi tutti di voler dare il loro apporto per far procedere rapidamente la proposta superando gli ostacoli di fatto frapposti dal Governo nella passata legislatura. A questo impegno essi invitano anche comuni, regioni, sindacati, organizzazioni imprenditoriali, tecnici, scienziati, lieti di tutti i suggerimenti che riceveranno in direzione di misure volte a dare priorità alle fonti energetiche più pulite e sicure e dunque alle fonti non nucleari.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'utilizzazione di energia solare per impianti erogatori di calore a bassa e media temperatura è libera. L'installazione di collettori solari piani e di collettori concentratori di energia, fissi e mobili, destinati a tale utilizzazione, non è soggetta ad alcuna autorizzazione e concessione e a nessun onere quando sia effettuata nell'ambito delle norme urbanistiche ed edilizie esistenti.

Art. 2.

La produzione di energia elettrica e meccanica per uso civile e agricolo da fonte solare, eolica, idrica, e dalla trasformazione di prodotti vegetali e di altri rifiuti organici è libera e non soggetta al monopolio dell'Enel previsto dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, a condizione che la potenza agli impianti a ciclo termodinamico e a conversione diretta non superi i 2 megawatt e che l'energia venga distribuita all'interno del condominio, consorzio, cooperativa, ente o società di fatto titolare dell'impianto.

La localizzazione avverrà in conformità alle prescrizioni e norme dei piani urbanistici ed edilizi in vigore e potrà essere autorizzata dai comuni anche in zona classificata agricola dallo strumento urbanistico.

L'installazione di centraline elettriche che utilizzino le fonti di cui al precedente articolo non è sottoposta ad alcuna particolare procedura fatti salvi:

- a) l'obbligo di darne comunicazione scritta entro trenta giorni dall'entrata in vigore dell'impianto alla Direzione generale per l'energia del Ministero dell'industria;
- b) l'obbligo di utilizzare impianti quando non si tratti del ripristino di impianti già precedentemente in funzione, i cui prototipi abbiano ricevuto, per iniziativa dei

fabbricanti o degli importatori, la preventiva omologazione di sicurezza da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che l'effettua direttamente o per il tramite di enti o istituti appositamente autorizzati.

Sono fatte salve in ogni caso le competenze del Ministero della sanità.

Art. 3.

La spesa per gli impianti di cui all'articolo 1 rientra nel costo complessivo dell'immobile ammesso a contributo nel caso di edilizia agevolata e convenzionata.

La fornitura di sistemi eliotermici per gli usi di cui all'articolo 1 è esente da IVA. Un quarto della spesa sostenuta per l'acquisto degli impianti di calore di cui all'articolo 1 è detraibile dal reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nei tre periodi di imposta decorrenti dall'avvenuta installazione dell'impianto: tale beneficio è limitato ai primi cinque anni dall'entrata in vigore della legge.

L'energia elettrica prodotta da impianti di cui all'articolo 2 è esente per dieci anni da ogni tassa e imposta nazionale e locale.

Art. 4.

Tutte le norme di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge sono immediatamente applicabili dal giorno successivo all'approvazione definitiva della presente legge e non sono condizionate, per quanto riguarda la decorrenza effettiva, dall'emanazione di regolamenti e di norme delegate, comprese le norme delegate previste dalla presente legge.

I ministeri e le regioni potranno costituire, per gli obblighi e i compiti previsti dalla presente legge e nell'ambito degli attuali organici, appositi uffici: fino a che ciò non avverrà opereranno gli uffici e istituti esistenti.

L'omologazione di sicurezza per gli impianti di cui all'articolo 3 sarà fatta, fino a diversa disposizione ministeriale, dal CNEN.

Fino a che non sarà diversamente disposto, per l'esonero dall'IVA sarà sufficiente apporre alla fattura dicitura, anche a mano, che faccia richiamo alla presente legge.

Fino a che non sarà diversamente disposto, per la detrazione dall'IRPEF e dall'IRPEG di cui all'articolo 3 sarà sufficiente annotazione firmata nella dichiarazione dei redditi alla voce « oneri deducibili ».

Art. 5.

Nel quadro del programma energetico nazionale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato predispone programmi quinquennali al fine di promuovere lo sviluppo di tecnologie per la utilizzazione dell'energia solare e di altre fonti energetiche (del vento, delle onde, delle correnti marine e l'energia ricavata dalla trasformazione di prodotti vegetali e di altri rifiuti organici), nonchè lo sviluppo di iniziative industriali nel settore della produzione di impianti per la utilizzazione di dette fonti e ciò anche per consentire all'industria nazionale una qualificata presenza sui mercati esteri.

I programmi, annualmente aggiornati, sono sottoposti all'approvazione del CIPI, sentita la Commissione interparlamentare per la riconversione industriale di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675. Alle riunioni del Comitato partecipa anche il Ministro incaricato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

Il primo programma quinquennale, da sottoporre al CIPI entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, deve perseguire l'obiettivo di introdurre l'energia solare e altre fonti rinnovabili di energia nel bilancio energetico nazionale in misura tale che almeno il 3 per cento del fabbisogno sia soddisfatto da tali fonti nel 1985.

Art. 6.

Le Regioni possono assumere iniziative per promuovere studi e sperimentazioni finalizzate all'integrazione dei collettori solari piani e dei concentratori solari cilindro-parabolici come elementi architettonici.

Il CNR è tenuto a fornire alle Regioni tutti i dati acquisiti nel corso delle esperienze condotte nell'ambito del sub-progetto « Energia solare », del progetto finalizzato « Energetica » e tutti i nuovi aggiornamenti della « Carta del Sole ».

Il piano quinquennale, di cui all'articolo 5 della presente legge, dovrà prevedere l'installazione sul territorio nazionale di impianti dimostrativi, solari, eolici, eccetera.

Art. 7.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, deve emanare una normativa specifica in materia di prestazioni tecniche richieste per gli impianti e le apparecchiature per la fornitura di energia di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge. Entro la stessa data deve delegare appositi istituti pubblici per la omologazione dei sistemi eliotermici.

Successivamente all'adempimento di tali compiti i benefici di cui all'articolo 3 saranno limitati agli utenti che utilizzeranno impianti corrispondenti ai requisiti tecnici fissati e le cui prestazioni di collaudo e nominali siano superiori agli *standards* minimi prefissati dalla normativa UNI.

Art. 8.

Il Ministro dei lavori pubblici deve emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme per definire criteri generali tecnico-costruttivi e tipologie edilizie nel campo dell'edilizia sovvenzionata e convenzionata, che siano idonei ad una gestione energetica economica degli edifici e facilitino l'uso di sistemi eliotermici, fatto salvo l'articolo 56 della leg-

ge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale.

È fatta salva la competenza dei servizi della protezione civile del Ministero dell'interno in materia di sicurezza contro i rischi di incendio derivante dall'installazione degli apparecchi di cui agli articoli 1 e 2.

Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione o con il Ministro della sanità, emanerà, entro lo stesso periodo di tempo, norme per la diffusione e l'uso di sistemi eliotermici nell'edilizia scolastica e, rispettivamente, nell'edilizia ospedaliera.

La produzione di energia dalla trasformazione di prodotti vegetali e di rifiuti organici, di cui all'articolo 2, rientra tra le priorità fissate dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984, per l'erogazione di incentivi alle imprese agricole.

Art. 9.

Le Regioni possono emanare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, norme per la riduzione degli oneri di concessione, previsti dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, a favore di complessi di edilizia residenziale convenzionata e cooperativa che utilizzino impianti eliotermici.

Art. 10.

Per quanto riguarda il settore energetico il CIPI deve dare priorità nell'assegnazione dei contributi imputabili al « Fondo speciale per la ricerca applicata » previsto dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, richiamata dall'articolo 10 della legge 25 agosto 1977, n. 675, ai progetti volti alla realizzazione di impianti pilota o sperimentali nel campo specifico dell'energia solare.

Art. 11.

Al fine di acquisire i dati relativi alla espansione del settore solare ed al contributo di questa fonte alla copertura dei fabbisogni energetici del Paese, il Ministro del-

l'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà al censimento annuale della produzione di energia da fonte solare, indicando la ripartizione regionale.

Delle risultanze di tale censimento è data comunicazione al Parlamento.

Art. 12.

Gli enti locali che esercitano a mezzo delle imprese di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, le attività di produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica hanno diritto in qualsiasi momento ad ampliare i propri impianti qualora tale ampliamento sia necessario per passare ad un uso globale (elettrico più termico) dell'energia. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è delegato ad emanare entro novanta giorni le norme per i relativi capitolati tra l'ENEL e gli enti locali.

In caso di contestazione tra l'ente locale e l'ENEL decide il CIPE sentita la commissione interregionale.

Art. 13.

Ogni norma in contrasto con quelle contenute nella presente legge si intende abrogata.

Art. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.